

01299

15



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - Ud. 04/12/2014
Dott. DOMENICO CHINDEMI - Rel. Consigliere - PU
Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE BOTTA - Consigliere -
Dott. MARINA MELONI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17040-2009 proposto da:

COMUNE DI MANOPPELLO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO DEL FEDERICO giusta delega a margine;

- *ricorrente* -

2014

3895

contro

D'ALESSANDRO SERGIO domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato SILVIO DI DOMIZIO giusta delega in calce;

Oggetto

*TRIBUTI

R.G.N. 17040/2009

Cron. 1299

Rep.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 99/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il
20/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l'accoglimento del 2° motivo di ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 99/09/08, depositata il 20.5.2008, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva l'appello proposto da D'Alessandro Sergio, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara n.24/01/2006, annullando l'avviso di liquidazione ICI per l'anno 2002.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che la rendita catastale originariamente assegnata all'immobile di proprietà del contribuente si è rilevata frutto di un'erronea valutazione in eccesso da parte dell'Ufficio, rideterminando la nuova minor rendita e il minor valore dell'imposta, senza applicazione di sanzioni.

Il Comune di Manoppello impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

- a) violazione dell'art. 5, c.2, D.lgs 504/92, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. rilevando la legittimità della pretesa del Comune essendo stata la nuova rendita determinata a seguito di accorpamento di più unità immobiliari e non a correzione di precedenti errori;
- b) omessa motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. con riferimento alla asserita circostanza, non esplicitata con adeguata motivazione, secondo cui la rendita originaria assegnata al compendio immobiliare sarebbe frutto di un'errata valutazione da parte dell'Ufficio;
- c) omessa motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. avendo la CTR affermato apoditticamente l'erroneità della rendita originariamente attribuita dall'Ute e la conseguente applicabilità retroattiva della rendita successiva;
- d) violazione degli artt. 10, c.2, D.lgs 504/92, 13 D.lgs 471/97, 6 D.lgs 472/97, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ritenendo erroneo l'annullamento della sanzione per omesso versamento ICI.

L'intimato si è costituito con controricorso.

Il Comune ha presentato memoria

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.12.2014, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il secondo e terzo motivo, esaminati prioritariamente in quanto connessi, sono fondati ed assorbenti degli altri.

Non è oggetto di contestazione il principio di diritto applicato dalla CTR che ha rilevato come in caso di annullamento della rendita catastale per errori originari della sua attribuzione, la stessa retroagisce aderendo a un consolidato orientamento di questa Corte ((cfr, ex multis, Cass. Sez. 5, **Ordinanza n. 13443 del 27/07/2012**; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25328 del 15/12/2010; Cass. Sez. 5, **Sentenza n. 20775 del 26/10/2005**).

Tuttavia il principio della retroattività della rendita, per ragioni di ordine logico, non opera quando la riclassificazione non sia conseguita al rilievo dell'errore commesso ma ad una modificazione dello stato o della destinazione del bene.

Nel primo caso, infatti, si tratta di una tipica ipotesi di esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria del potere discrezionale di revocare, in autotutela, un proprio precedente provvedimento che la stessa amministrazione ritiene illegittimo, come previsto dal D.P.R. n. 287 del 1992, art. 68 e come poi regolato dal D.M. n. 37 del 1997, nel secondo si tratta di nuova valutazione aggiornata a seguito di nuova valutazione.

Come già rilevato da questa Corte con riferimento ad altro ricorso relativo al medesimo contribuente, sia pure a parti contrapposte, (e il medesimo vizio motivazionale è individuabile nella sentenza impugnata) *"insufficiente è però la motivazione in quanto non considera la questione se l'accorpamento catastale di più unità, nel mancato chiaro annullamento delle singole rendite, possa costituire una realtà economica nuova, sì da non giustificare la riconosciuta retroattività"* (Cass. 3.5.2011 n. 12348)


Vanno, conseguentemente, accolti il secondo e terzo motivo, assorbiti gli altri, cassata l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM


Accoglie il secondo e terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4.12.2014

Il Consigliere relatore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 GEN 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

2

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona